

COMUNE DI BATTIFOLLO
PROVINCIA DI CUNEO



REGOLAMENTO IMPIANTI RADIOELETTRICI

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici

A02 - Norme tecniche attuative

Ai sensi dell'articolo 7, punto c della Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19

Data: Marzo 2023

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Redatto da:
Pian. Cassandra Federici
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 3386

Indice:

CAPO I - NORME GENERALI	3
ART. 1. PREMESSA.....	3
ART. 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ART. 3. MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI	4
ART. 4. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	5
ART. 5. INSERIMENTO AMBIENTALE	5
ART. 6. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	5
ART. 7. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA	6
CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	9
ART. 8. ITER AUTORIZZATIVO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI.....	9
ART. 9. PROGRAMMI LOCALIZZATIVI DEI GESTORI.....	9
ART. 10. MISURE DI CAUTELE - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	10
ART. 11. MISURE DI CAUTELE - IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA	11
ART. 12. CONDIZIONI AGEVOLATE - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.....	12
ART. 13. CONDIZIONI AGEVOLATE - IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.....	13
CAPO IV - INFORMAZIONE	15
ART. 14. PARTECIPAZIONE.....	15
ART. 15. NORME FINALI.....	15
ALLEGATO A - PRONTUARIO ORIENTATIVO DI INSTALLAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI	16
ART. 1. PREMESSA.....	17
ART. 2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE	17
ART. 3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA	19
ART. 4. DISPOSIZIONI FINALI	20

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1. Premessa

<p>1. Prescrizioni</p>	<p>1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (per semplicità di seguito denominato <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i>) art. 8 comma 6 della L. 36/2001 e s.m.i. e art. 7 comma 1 lett. b) e c) della L.R. 19/2004.</p> <p>2. In caso di dubbi interpretativi si deve fare riferimento al contenuto del presente documento, alla normativa generale che disciplina il settore, al Piano Regolatore Generale Comunale.</p> <p>3. L'attuazione del <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> avviene secondo le prescrizioni dettate qui di seguito, nell'osservanza delle leggi vigenti e degli altri regolamenti comunali.</p> <p>4. Il <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> è stato redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 e della Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004.</p>
-------------------------------	---

Art. 2. Principali riferimenti normativi

<p>1. Riferimenti normativi nazionali</p>	<p>1. Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".</p> <p>2. Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".</p> <p>3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz".</p>
<p>2. Riferimenti normativi regionali</p>	<p>1. Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 agosto 2004</p> <p>2. D.g.r. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 'Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici'. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per</p>

	<p>telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d). Bollettino Ufficiale n. 3 del 20 gennaio 2005</p> <p>3. D.g.r. n. 16-757 del 5 settembre 2005 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 'Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici'. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico". Bollettino Ufficiale n. 36 dell'8 settembre 2005</p>
--	--

Art. 3. Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

<p>I. Prescrizioni</p>	<p>1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.</p> <p>2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti radioelettrici debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.</p>
------------------------	--

Art. 4. Campo di applicazione

<p>I. Prescrizioni</p>	<p>1. La disciplina definita dal <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> si applica a tutti gli impianti fissi radioelettrici (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori; • degli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti. <p>2. Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.</p>
------------------------	---

CAPO II - PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5. Inserimento ambientale

1. Prescrizioni	<p>1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.</p> <p>2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.</p>
-----------------	--

Art. 6. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

1. Prescrizioni	<p>1. Il <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> individua per la localizzazione degli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree Sensibili; • Zone di Installazione Condizionata; • Zone di Attrazione; • Zone Neutre.
2. Aree Sensibili	<p>1. Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute; • singoli edifici scolastici; • singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile; • le residenze per anziani; • le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". <p>2. Ai fini dell'applicazione delle <u>misure di cautela</u>, le Aree Sensibili sono state differenziate in due categorie:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aree Sensibili "A"</u>: luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma non inferiore a quattro ore; • <u>Aree Sensibili "B"</u>: luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma inferiore a quattro ore.
3. Zone di Installazione Condizionata	<p>I. Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come <u>Aree Sensibili</u>; • i <u>beni culturali</u> di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; • l'area definita "<u>centro storico</u>" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.); • le aree sottoposte a <u>vincolo paesaggistico</u>, <u>aree protette</u> (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia); • le aree <u>soggette ai vincoli</u> e alle <u>prescrizioni degli strumenti normativi territoriali</u> sovracomunali o dei piani d'area.
4. Zone di Attrazione	<p>I. Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree <u>esclusivamente industriali</u> (aree normate dal P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive); • le <u>aree a bassa o nulla densità abitativa</u> (aree normate dal P.R.G.C.); • le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
5. Zone Neutre	<p>I. Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.</p>

Art. 7. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Prescrizioni	<p>I. Il <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> individua per la localizzazione degli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree Sensibili • Zone di Vincolo • Zone di Installazione Condizionata • Zone di Attrazione • Zone Neutre
2. Aree Sensibili	<p>I. Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute; • singoli edifici scolastici; • singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile; • le residenze per anziani; • le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". <p>2. Ai fini dell'applicazione delle <u>misure di cautela</u>, le Aree Sensibili sono state differenziate in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Aree Sensibili "A"</u>: luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma non inferiore a quattro ore; • <u>Aree Sensibili "B"</u>: luoghi nelle quali la permanenza giornaliera risulta di norma inferiore a quattro ore.
<p>3. Zone di Vincolo</p>	<p>I. Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • area definita "centro storico" come da P.R.G.; • tutto il centro abitato, come desunto dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
<p>4. Zone di Installazione Condizionata</p>	<p>I. Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come <u>Aree Sensibili</u>; • i <u>beni culturali</u> di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; • le aree sottoposte a <u>vincolo paesaggistico</u>, <u>aree protette</u> (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia); • le aree <u>soggette ai vincoli</u> e alle <u>prescrizioni degli strumenti normativi territoriali</u> sovracomunali o dei piani d'area.
<p>5. Zone di Attrazione</p>	<p>I. Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree <u>esclusivamente industriali</u> (aree normate dal P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive); • le <u>aree a bassa o nulla densità abitativa</u> (aree normate dal P.R.G.C.).

	<ul style="list-style-type: none">• le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
6. Zone Neutre	I. Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Vincolo, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 8. Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici

I. Prescrizioni	<p>1. Le procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici sono quelle specificate dal D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. e dalla L.R. 19/2004 e successive direttive tecniche regionali. Per gli specifici casi indicati nell'Art. 10 "MISURE DI CAUTELA - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione" e nell'Art. 11 "MISURE DI CAUTELA - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva" valgono le condizioni agevolate indicate rispettivamente dell'Art. 12 "CONDIZIONI AGEVOLATE - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione" e nell'Art. 13 "CONDIZIONI AGEVOLATE - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva".</p> <p>2. Il Comune in fase di rilascio di autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti fissi radioelettrici provvederà a valutare la localizzazione degli impianti in relazione ai Programmi Localizzativi dei gestori e al presente <i>Regolamento</i> e a stabilire le conseguenti misure di cautela specificate nei rispettivi articoli.</p> <p>3. Il Comune potrà rilasciare autorizzazione all'installazione degli impianti su siti di proprietà comunale solo ad avvenuta sottoscrizione di specifica convenzione o contratto per la locazione del sito. Per le aree di proprietà privata il rilascio dell'autorizzazione comunale all'installazione e modifica degli impianti è condizionato alla presentazione di titolo di proprietà o contratto di locazione; nel caso di nuovo impianto su nuova localizzazione non di proprietà del gestore è necessario presentare anche l'atto di assenso del proprietario del bene immobile.</p>
-----------------	---

Art. 9. Programmi localizzativi dei gestori

I. Prescrizioni	<p>1. I gestori o i proprietari degli impianti radioelettrici presentano entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma Localizzativo del parco impianti di cui s'intende far domanda di autorizzazione all'installazione nell'arco temporale dell'anno successivo, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione all'installazione. Il Programma Localizzativo dovrà riguardare i nuovi impianti previsti su nuove localizzazioni. I gestori o i proprietari possono altresì integrare il Programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.</p> <p>2. Le modalità di redazione e presentazione dei Programmi Localizzativi sono quelle indicate dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.</p>
-----------------	--

	<p>3. Il Comune, entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione dei Programmi Localizzativi, convoca i gestori o i proprietari degli impianti al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale. Nel caso di presentazione di integrazioni del Programma Localizzativo il Comune, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'integrazione, convoca il gestore o il proprietario degli impianti interessato al fine di favorire la condivisione di medesime strutture da parte di impianti differenti.</p> <p>4. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione di impianti non compresi nel Programma Localizzativo dell'anno in corso il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. Fanno eccezione le domande relative a impianti per i quali si evidenzino ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.</p>
--	---

Art. 10. MISURE DI CAUTELA - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

<p>1. Prescrizioni</p>	<p>1. Il <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> individua le misure di cautela per impianti per telefonia mobile e telecomunicazione articolandole secondo le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree Sensibili • Zone di Installazione Condizionata • Zone di Attrazione • Zone Neutre
<p>2. Aree Sensibili</p>	<p>1. L'installazione di impianti sulle Aree Sensibili "A" è totalmente vietata.</p> <p>2. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Aree Sensibili "B" il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposito Tavolo Tecnico di consultazione che può essere convocato anche nelle forme della Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame di dettaglio della domanda. In tale sede potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno dell'ALLEGATO A - Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.</p>
<p>3. Zone di Installazione Condizionata</p>	<p>1. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposito Tavolo Tecnico di consultazione che può essere convocato anche nelle forme della Conferenza dei</p>

	Servizi Preliminare per l'esame di dettaglio della domanda. In tale sede potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i Gestori o i Proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno dell'ALLEGATO A - Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.
4. Zone di Attrazione	1. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nell'Art. 12 "CONDIZIONI AGEVOLATE - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione".
5. Zone Neutre	1. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela.

Art. 11. MISURE DI CAUTELA - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Prescrizioni	<p>1. Il <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> individua le misure di cautela per impianti per radiodiffusione sonora e televisiva articolandole secondo le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree Sensibili • Zone di Vincolo • Zone di Installazione Condizionata • Zone di Attrazione • Zone Neutre
2. Aree Sensibili	<p>1. L'installazione di impianti sulle Aree Sensibili "A" è totalmente vietata.</p> <p>2. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Aree Sensibili "B" il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposito Tavolo Tecnico di consultazione che può essere convocato anche nelle forme della Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame di dettaglio della domanda. In tale sede potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno dell'ALLEGATO A - Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.</p>
3. Zone di Vincolo	1. L'installazione di impianti nelle Zone di Vincolo è totalmente vietata.

4. Zone di Installazione Condizionata	I. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Installazione Condizionata il Comune esprimerà motivato dissenso ai sensi e secondo le disposizioni riportate nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. e provvederà alla convocazione in tempi celeri di apposito Tavolo Tecnico di consultazione che può essere convocato anche nelle forme della Conferenza dei Servizi Preliminare per l'esame di dettaglio della domanda. In tale sede potrà essere rilasciata l'autorizzazione stabilendo di concorso con i Gestori o i Proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo eventuali prescrizioni anche secondo quanto delineato all'interno dell'ALLEGATO A - Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici.
5. Zone di Attrazione	I. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone di Attrazione il Comune adotterà le condizioni agevolate stabilite nell'Art. 13 "CONDIZIONI AGEVOLATE - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva".
6. Zone Neutre	I. Nel caso di presentazione di domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti in Zone Neutre, di norma, non sono previste specifiche misure di cautela.

Art. 12. CONDIZIONI AGEVOLATE - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

1. Prescrizioni	<p>I. Il <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> individua le condizioni agevolate per impianti per telefonia mobile e telecomunicazione articolandole secondo le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zone di Attrazione • Zone Neutre
2. Zone di Attrazione	<p>1. La domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti con potenza superiore a 20 W in Zone di Attrazione corrispondenti a siti di proprietà comunale avverrà utilizzando il modello per Segnalazioni Certificate di Inizio Attività riportato nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. o predisposto dal Comune.</p> <p>2. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.</p> <p>3. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 45 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.</p>

3. Zone Neutre	1. Il silenzio-assenso per l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
4. Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione	<p>1. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.; • impianti microcellulari; • impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione. <p>2. Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione valgono le condizioni agevolate del paragrafo "2. Zone di Attrazione" di cui al presente articolo.</p> <p>3. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività usando il modello riportato nel D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. o predisposto dal Comune. Qualora entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della L. 36/2001 la Segnalazione è priva di effetti.</p>

Art. 13. CONDIZIONI AGEVOLATE - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Prescrizioni	<p>1. Il <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> individua le condizioni agevolate per impianti per radiodiffusione sonora e televisiva articolandole secondo le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zone di Attrazione • Zone Neutre
2. Zone di Attrazione	1. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

	<p>2. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone di Attrazione su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti (incluso il caso del co-siting di impianti) è da ritenersi formato dopo 60 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.</p>
<p>3. Zone Neutre</p>	<p>1. Il silenzio-assenso per l'installazione di impianti in Zone Neutre in sostituzione di preesistenti impianti tale che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., dia luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione, è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.</p>
<p>4. Ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione</p>	<p>1. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti in Zone Neutre è da ritenersi formato dopo 75 giorni dall'avvio della decorrenza dei termini come stabilito dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel Programma Localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.; • impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione; • utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi. <p>2. Per gli stessi casi sopra elencati e ricadenti in Zone di Attrazione valgono le condizioni agevolate del paragrafo "2. Zone di Attrazione" di cui al presente articolo.</p>

CAPO IV - INFORMAZIONE

Art. 14. Partecipazione

I. Prescrizioni	<p>1. Il Comune provvede a pubblicizzare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R. l'avvenuta approvazione del <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i>. Il Comune può promuovere incontri con la cittadinanza volti a garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i>.</p> <p>2. In fase di elaborazione di modifiche al <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> il Comune può organizzare incontri pubblici per garantire l'informazione circa i contenuti e gli effetti del <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i>.</p> <p>3. Il Comune può promuovere incontri informativi riguardanti i Programmi Localizzativi dei gestori.</p>
-----------------	---

Art. 15. Norme finali

I. Prescrizioni	<p>1. Le modifiche e le integrazioni del <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.</p> <p>2. Le disposizioni del <i>Regolamento Impianti Radioelettrici</i> si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del <i>Regolamento</i>, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.</p>
-----------------	--

ALLEGATO A - Prontuario Orientativo di Installazione Impianti Radioelettrici

Art. 1. Premessa

1. Prescrizioni	<p>1. Il presente allegato costituisce il <i>Prontuario Orientativo d'Installazione degli impianti Radioelettrici</i> (per semplicità di seguito denominato <i>Prontuario</i>) ex D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.</p> <p>2. Le indicazioni riportate all'interno del <i>Prontuario</i> dovranno risultare di riferimento in relazione alle caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici da installare nelle diverse aree normative definite dal <i>Regolamento</i> per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale.</p> <p>3. Le caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici dovranno essere in ogni caso conformi alle norme edilizie stabilite dal P.R.G e dal Regolamento Edilizio vigenti e dagli strumenti normativi territoriali sovracomunali e dai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio.</p>
-----------------	--

Art. 2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

1. Premessa	<p>1. Il <i>Prontuario</i> fornisce indicazioni sulle caratteristiche costruttive degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione articolandole secondo le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree Sensibili "B" • Zone di Installazione Condizionata • Zone Neutre
2. Aree Sensibili "B"	<p>1. Utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto, delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dei Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio della Regione Piemonte (nello specifico il punto 5.2.11 "Impianti per telecomunicazioni") e delle indicazioni contenute all'interno del volume "Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni – Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica" (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; volume edito da Maggioli Editore).</p> <p>2. Installazione delle antenne e parabole su pali di altezza non superiore a 20 m.</p> <p>3. Pali posizionati al confine delle aree. Shelter mimetizzati esterni alle aree.</p>

	<p>4. Nel caso di <u>installazione di impianti su edifici</u>: impianto posizionato sulla falda del tetto opposta a quella prospiciente l'infrastruttura stradale.</p>
<p>3. Zone di Installazione Condizionata</p>	<p>1. Utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto, delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dei Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio della Regione Piemonte (nello specifico il punto 5.2.11 "Impianti per telecomunicazioni") e delle indicazioni contenute all'interno del volume "Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni – Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica" (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; volume edito da Maggioli Editore)</p> <p>2. <u>Nel caso di installazione di impianti su edifici</u>: impianto posizionato sulla falda del tetto opposta a quella prospiciente l'infrastruttura stradale.</p> <p>3. <u>Area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili</u>: installazione delle antenne e parabole alla sommità degli edifici su pali tali che l'impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi esistenti per più di 4,50 m.</p> <p>Palo, se non diversamente mascherato, in tinta grigio scuro opaco.</p> <p>Antenne posizionate alla sommità del palo (ingombro massimo complessivo palo + antenne uguale a 50 cm); parabole posizionate nella parte bassa del palo (ingombro massimo complessivo palo + parabole uguale a 100 cm). Shelter interni agli edifici.</p> <p>4. <u>Area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.)</u>: installazione delle antenne e parabole alla sommità degli edifici su pali tali che l'impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi esistenti per più di 4,50 m.</p> <p>Palo, se non diversamente mascherato, in tinta grigio scuro opaco.</p> <p>Antenne posizionate alla sommità del palo (ingombro massimo complessivo palo + antenne uguale a 50 cm); parabole posizionate nella parte bassa del palo (ingombro massimo complessivo palo + parabole uguale a 100 cm).</p>
<p>4. Zone Neutre</p>	<p>1. Utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto, delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dei Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio della Regione Piemonte (nello specifico il punto 5.2.11 "Impianti per telecomunicazioni") e delle indicazioni contenute all'interno del volume "Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni – Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica" (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; volume edito da Maggioli Editore)</p>

	<p>2. Preferibilmente <u>installazione delle antenne e parabole alla sommità degli edifici</u> su pali tali che l'impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi esistenti per più di 4,50 m.</p> <p>Palo, se non diversamente mascherato, in tinta grigio scuro opaco.</p> <p>Antenne posizionate alla sommità del palo (ingombro massimo complessivo palo + antenne uguale a 50 cm); parabole posizionate nella parte bassa del palo (ingombro massimo complessivo palo + parabole uguale a 100 cm). Shelter interni agli edifici.</p> <p>3. Impianti montati <u>su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti</u> (impianti per teleradiocomunicazioni, torri faro, tralicci dell'alta tensione, serbatoi dell'acqua, ...).</p> <p>4. In subordine installazione delle antenne e parabole su <u>pali e shelter mimetizzati</u>.</p> <p>5. Nel caso di <u>installazione di impianti su edifici</u>: impianto posizionato sulla falda del tetto opposta a quella prospiciente l'infrastruttura stradale.</p>
--	---

Art. 3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

1. Premessa	<p>1. Il <i>Prontuario</i> fornisce indicazioni sulle caratteristiche costruttive degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva articolandole secondo le seguenti aree normative che sono state descritte più sotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree Sensibili "B" • Zone di Installazione Condizionata • Zone Neutre
2. Aree Sensibili "B"	<p>1. Utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto, delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dei Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio della Regione Piemonte (nello specifico il punto 5.2.11 "Impianti per telecomunicazioni") e delle indicazioni contenute all'interno del volume "Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni – Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica" (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; volume edito da Maggioli Editore).</p> <p>2. Installazione delle antenne e parabole su pali di altezza non superiore a 20 m.</p> <p>3. Pali posizionati al confine delle aree. Shelter mimetizzati esterni alle aree.</p>

	4. Nel caso di <u>installazione di impianti su edifici</u> : impianto posizionato sulla falda del tetto opposta a quella prospiciente l'infrastruttura stradale.
3. Zone di Installazione Condizionata	<p>1. Utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto, delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dei Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio della Regione Piemonte (nello specifico il punto 5.2.1 I "Impianti per telecomunicazioni") e delle indicazioni contenute all'interno del volume "Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni – Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica" (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; volume edito da Maggioli Editore)</p> <p>2. <u>Nel caso di installazione di impianti su edifici</u>: impianto posizionato sulla falda del tetto opposta a quella prospiciente l'infrastruttura stradale.</p>
4. Zone Neutre	<p>1. Utilizzo delle migliori soluzioni di mimetizzazione dell'impianto, delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dei Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio della Regione Piemonte (nello specifico il punto 5.2.1 I "Impianti per telecomunicazioni") e delle indicazioni contenute all'interno del volume "Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni – Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica" (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; volume edito da Maggioli Editore)</p> <p>2. Preferibilmente <u>installazione delle antenne e parabole alla sommità degli edifici</u>.</p> <p>3. Impianti montati <u>su strutture di sostegno per impianti radioelettrici preesistenti</u> (impianti per teleradiocomunicazioni, torri faro, tralicci dell'alta tensione, serbatoi dell'acqua, ...).</p> <p>4. In subordine installazione delle antenne e parabole su <u>pali costituenti arredo urbano</u> e su <u>pali e shelter mimetizzati</u>.</p> <p>5. Nel caso di <u>installazione di impianti su edifici</u>: impianto posizionato sulla falda del tetto opposta a quella prospiciente l'infrastruttura stradale.</p>

Art. 4. Disposizioni finali

I. Prescrizioni	1. Modifiche del <i>Prontuario</i> dovranno essere approvate con specifica Delibera di Giunta Comunale.
------------------------	---